

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CIRCOLO TENNIS ALICIA" SALEMI

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

È costituita un'associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione "CIRCOLO TENNIS ALICIA" (C.T.A.), che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Salemi in Via G. Matteotti, 22 e sede sportiva in Italia a Salemi in C.da San Giacomo.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
 - a. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di

Pagina 1

quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

3. I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

3. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio direttivo che li ha conferiti.

4. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa.

2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

Pagina 2

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- b) eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- f) deliberare le modificazioni statutarie;
- g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Nel Consiglio direttivo non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Pagina 3

1. Il Consiglio direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo stabilito di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti per esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Elege nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.

3. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

2. Tra l'altro, il Consiglio direttivo:

- a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
- b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

3. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento

dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Pagina 4

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 19 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta,, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Tutti gli associati debbono essere annualmente tesserati alla F.I.T. tramite l'associazione, e dietro il versamento da parte dei soci delle relative quote. La tessera è valida per la durata di un anno solare.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che, di età superiore ai 18 anni ,fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Ai soci ordinari sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.
- c) Soci aggregati: sono atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
- d) Soci allievi: sono gli allievi minori di 18 (diciotto) anni iscritti alla scuola tennis e i giovani che entrano a far parte dell'Associazione con l'assenso di un genitore. I Soci Allievi non hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.
- e) Soci Onorari, ovvero coloro i quali vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale ma non conferisce diritto al voto nelle assemblee dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione dei soci allievi e dei soci atleti aggregati.

Articolo 20 - Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) età minima diciotto anni.
- b) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo;
- c) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera "F.I.T.";
- d) accettazione senza riserve del presente statuto;
- e) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

Articolo 21 - Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.

Articolo 22 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato si perde:

Pagina 5

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima del 31 dicembre;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 23 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 24 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 30 (trenta) giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 25 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi

Pagina 6

dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 26 - Rinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 27 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 28 e 29, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati

e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
- a) dell'associazione;
 - b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 30 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 31 - Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Pagina 7

Articolo 32 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

DURATA E SCIoglimento

Art. 35 - Obblighi di carattere economico.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Art. 36 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

Art 37 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quota associativa. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n°662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

